



COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto (2018)** addì **diciannove** del mese di **marzo**, alle ore **21.10**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale, in seduta pubblica

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
GIULIANI RICCARDO	<i>SINDACO</i>	GIULIANI RICCARDO	
NOBILE LUIGINO	<i>VICE SINDACO</i>	NOBILE LUIGINO	
FERRI MARTA	<i>CONSIGLIERE</i>	FERRI MARTA	
SACCHI ALBERTO	<i>CONSIGLIERE</i>	SACCHI ALBERTO	
CORTI LORENZO	<i>CONSIGLIERE</i>	CORTI LORENZO	
CASARI JESSICA	<i>CONSIGLIERE</i>	CASARI JESSICA	
ERBETTA EZIO	<i>CONSIGLIERE</i>	ERBETTA EZIO	
COLOMBO MARIA VINCENZA	<i>CONSIGLIERE</i>	COLOMBO MARIA VINCENZA	
CUPIA FABIOLA	<i>CONSIGLIERE</i>	CUPIA FABIOLA	
MATTACHINI STEFANO	<i>CONSIGLIERE</i>	MATTACHINI STEFANO	
OIOLI GLAUCO	<i>CONSIGLIERE</i>	OIOLI GLAUCO	
Totale		11	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **Serena DE LUCA**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, **Riccardo GIULIANI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco-Presidente propone l'adozione del seguente atto deliberativo, avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) PER L'ANNO 2018.

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013), la quale, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011;

Richiamata, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato, inoltre, come la stessa legge n.208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...).* La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 40.

Delibera n. 6

23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

Rilevato, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 27 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- ✓ **aliquota 3,8 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ✓ **aliquota 8,40 per mille** per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- ✓ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ✓ non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00; l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi delle singole rate, né ai singoli immobili;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato alla data odierna per l'anno 2017 ammonta a €. 540.410,80 ridotto a €. 414.446,46 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

Visto il Regolamento IUC nella componente IMU (imposta municipale propria), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 31 luglio 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2016;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 in data 8 marzo 2018, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 (conv. in legge n.68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle

aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

- l'articolo 1, comma 28 della legge n.208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;

Richiamata la *proposta* deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data odierna, inerente la determinazione della aliquota TASI per l'anno di imposta 2018, come di seguito riportato:

- 2,2 (due/due) per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2018, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, determinate con la deliberazione di Consiglio Comunale n.12/2017, in precedenza richiamata;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n.208/2015, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 540.410,80 a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 125.964,34), per un gettito netto di €. 414.446,46;

Richiamati, infine, i commi 13-bis e 15 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Comunale nonché Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

P R O P O N E

1) **di confermare**, per l'anno **2018**, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvate per l'anno 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27 marzo 2017:

- ✓ **aliquota 3,8 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ✓ **aliquota 8,40 per mille** per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- ✓ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- ✓ non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta per singolo contribuente e non agli importi delle singole rate, né ai singoli immobili;

2) **di stimare** in €. 420.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3) **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 677, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 68/2014;

4) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L.N.214/2011).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena De Luca

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Serena De Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta sopra formulata;

Udito l'intervento del Sindaco, Giuliani Riccardo, il quale illustra la conferma per l'anno corrente delle aliquote dell'anno 2017, poiché, ai sensi della normativa vigente, non è possibile aumentarle ma non è stato possibile nemmeno diminuirle.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi;

Con voti favorevoli n.11.

contrari ed astenuti nessuno sui n.11 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) per l'anno 2018".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli n.11

contrari ed astenuti nessuno sui n.11 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile.**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena DE LUCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

N.° Reg. Pub.

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena DE LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal
- ☐ Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena DE LUCA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Suno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna TRANCHIDA